

## **AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA**

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art.16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005

### **INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO:**



**GLOBAL CONSULTING DI STANCAMPIANO PIERO** – Ditta individuale

Piazza Martiri d'Ungheria 18

94018 Troina (EN)

Telefax 0935/656392

Sito internet: [www.incentivi.net](http://www.incentivi.net)

Email : [pierostn@yahoo.it](mailto:pierostn@yahoo.it)

Iscrizione all'albo dei mediatori creditizi n° 14664 del 7 maggio 2002

Iscritto alla Camera di Commercio di Enna al REA n°57987

Partita Iva 01048720864

Premesso che:

- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UIC Ufficio Italiano dei Cambi;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

### **DIRITTI DELLA CLIENTELA**

- 1) di [avere a disposizione](#) e di poter [asportare](#) copia di questo [avviso](#) presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente.
- 2) di [avere a disposizione](#) e di asportare i "fogli informativi", datati ed aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, i "fogli informativi" sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. I "fogli informativi" contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali.
- 3) di [ottenere](#) su espressa richiesta, [copia del testo del contratto di mediazione](#) idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto;
- 4) di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto;
- 5) di [ottenere](#), a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 6) di [recedere](#) dal contratto;
- 7) di [rivolgersi](#) al Foro competente, in caso di controversie.

### **STRUMENTI DI TUTELA**

**Sono a tutela del cliente:**

- 1) l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
- 2) l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
- 3) il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione.

### **PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE**

In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Nicosia (En).